

Rapporto al messaggio 3198

Della Commissione della legislazione sul messaggio 24 febbraio 1987 concernente la nuova Legge sulla polizia

Onorevoli Signori,
Presidente e Colleghi,

la nuova Legge sulla Polizia del 24 febbraio 1987, dopo essere stata a lungo discussa in sede commissionale, approda ora in Parlamento.

Alcune sono le modifiche di fondo che la Commissione della Legislazione ha inteso apportare al testo proposto dal Consiglio di Stato: né è così scaturito un disegno di legge con accenti ancora più garantisti, con particolare riguardo alle problematiche relative al ricorso alle armi.

1. Necessità di una revisione

I concetti generali sui quali si fonda la Legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963, attualmente in vigore, nonostante il quarto di secolo abbondante di vita, mantengono tutt'ora la loro attualità.

Non così, invece, si può dire dei concetti organizzativi che appaiono largamente superati in un'ottica moderna: è legittima, dunque, la preoccupazione di rompere la rigidità delle barriere interne delle competenze territoriali che talvolta hanno impedito, o quanto meno reso più difficoltosi, interventi efficaci e tempestivi.

Il Ticino moderno è sempre più esposto a fenomeni di criminalità organizzata, talvolta anche a livello internazionale; la tutela del cittadino esige pertanto nuove, più moderne e più efficaci risposte affidando all'autorità esecutiva un accresciuto potere tale da garantire un dispiegamento più elastico, quindi più rapido ed efficace, del corpo di polizia a livello di territorio.

Un altro aspetto essenziale, che depone a favore di una nuova concezione organizzativa a livello cantonale, è quello di poter garantire la presenza permanente di persone le quali, per la loro istruzione e la loro specializzazione, siano in grado di dare risposte rapide e competenti al momento delle decisioni.

Da quanto precede discende, evidentemente, la necessità dell'abolizione dei settori intesi quali rigide circoscrizioni autonome (è l'art. 16 della legge attualmente in vigore) e il bisogno di un'accresciuta specializzazione a livello di comando di polizia (ad esempio circolazione stradale, stupefacenti, criminalità economica, ecc.), pur con il mantenimento nei distretti di Bellinzona (presso il comando di polizia), Locarno, Lugano e Mendrisio di un ufficiale con compiti di coordinamento locale. Ma anche in quest'ultimo caso preminente sarà la specializzazione di questi quattro ufficiali di cui beneficerà l'intero corpo di polizia a livello cantonale per rapporto al coordinamento locale. Anch'essi saranno, dunque, ufficiali del comando di polizia dislocati, per motivi organizzativi, nei distretti indicati più sopra (art. 15 cpv. 4 del testo commissionale).

Circa lo statuto giuridico dell'agente occorre rammentare come l'agente di polizia viene ora assimilato agli altri funzionari per cui applicabile al riguardo è la LORD; le particolarità di questo statuto giuridico sono così limitate allo stretto necessario. Si rimanda, per il resto, al commento formulato ai singoli articoli (in particolare agli art. 11 e segg. del testo commissionale), sottolineando come la Commissione ha inteso evidenziare la problematica della formazione permanente.

Il progetto di nuova legge crea poi e riformula, in termini più adeguati e più garantisti, le basi legali per quelle attività di polizia che maggiormente possono incidere sulla libertà

personale.

Un ulteriore problema di fondo, infine, affrontato dalla novella legislativa riguarda il coordinamento con e fra le polizie comunali (cfr. capitolo IV).

Con il varo della nuova Legge sulla polizia è evasa l' iniziativa parlamentare 31 gennaio 1977 presentata nella forma elaborata dal Gruppo PST concernente la revisione della legge cantonale sulla polizia.

2. Commenti ai singoli articoli

Articolo 1

La Commissione della Legislazione ha inteso riordinare questo articolo fondamentale, precisando, nel contempo, il compito generale della polizia (art. 1 cpv. 1): non ci si limita dunque a indicare la "tutela dell' ordine" come fa il Consiglio di Stato, ma si propone una formulazione più precisa e più garantita, rammentando quindi a chi è chiamato ad applicare questa legge che per ordine si intende "l' ordine legalmente costituito".

Occorre però riconoscere che il Messaggio, a pag. 7, ne fa chiara menzione laddove riferisce

"... la polizia è rigorosamente tenuta ad agire nei limiti legali"

anche se aggiunge che

"... si è ommesso di ripeterlo ad ogni passo della legge"

Alla clausola generale fa, quindi, seguito un' elencazione di compiti non esaustiva ma comprendente sicuramente quelli più importanti.

A questo riguardo l' art. 1 cpv. 2 è stato riordinato secondo criteri logici e, nel contempo, cronologici: quindi dapprima la prevenzione, poi l' indagine, in seguito l' esecuzione di decisioni amministrative e così via.

Alle singole cifre del cpv. 2 valgono le seguenti osservazioni:

cifra 1 (ex cifra 4 progetto del Consiglio di Stato)

Oltre all' azione preventiva si è qui reso esplicito il concetto dell' impedire, laddove sia possibile, che vengano compiute delle infrazioni.

Il testo proposto dal Consiglio di Stato parla, invece, di "inosservanza dei doveri di diritto pubblico". La Commissione, inserendo il termine di "infrazione", ha inteso prediligere una formulazione più ampia, che comprenda quindi anche le omissioni punibili e renda l' idea di reato, senza calcare inutilmente sull' aspetto repressivo ("punibili").

Il meccanismo poi " controllo accertamento denuncia" (fattore stesso di prevenzione, accanto, ovviamente, all' informazione) ha la sua importanza anche in relazione alle infrazioni amministrative, atteso che la cifra 2 si indirizza esclusivamente ai reati, cioè ad infrazioni di competenza giudiziaria.

Un ruolo certamente importante, in materia di prevenzione, è quello dell' informazione, intesa come mezzo con il quale il cittadino, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, viene sensibilizzato.

cifra 2 (ex cifra 5 progetto del Consiglio di Stato)

Il testo è rimasto invariato; la Commissione aveva ipotizzato di limitare ai reati di azione pubblica l' indagine, magari inizialmente autonoma, della polizia. Si è però giunti alla conclusione che, dovendo fare i primi accertamenti, la polizia non debba dover giudicare né sarebbe suo compito se si tratta di reato perseguibile d' ufficio o a querela di parte.

cifra 3 (ex cifra 1 progetto del Consiglio di Stato)

La polizia deve assicurare l' esecuzione delle decisioni se viene richiesto in tal senso dalle competenti autorità.

Il Tribunale Federale in una sua sentenza (RU 79 III 113) insegna che:

"Gli organi statali dispongono della forza pubblica per l' esercizio di tutte le loro funzioni,

nella misura in cui, senza il suo aiuto, l'attività statale non potrebbe essere esplicata, o quanto meno solo con grandi difficoltà e pericoli."

Da questa massima discende, dunque, che non occorre una base legale, esplicita per ogni singola autorità amministrativa o giudiziaria, affinché un "organo statale" faccia ricorso alla "forza pubblica" per eseguire le decisioni di sua competenza.

E' il caso di ordini dati direttamente alla polizia dal presidente della Camera Criminale, dalla direzione del Penitenziario cantonale, per non citare che due esempi.

Cifra 4 (ex cifra 2 progetto del Consiglio di Stato)

Il testo proposto tralascia l'accezione "nei casi urgenti"; con ciò non si intende però che la polizia abbia a scavalcare, nei casi che non siano urgenti, le prerogative di altre autorità competenti per interventi di tipo protettivo (ad esempio in materia ambientale).

Cifra 5 (ex cifra 3 progetto del Consiglio di Stato)

Il testo è rimasto sostanzialmente invariato.

Il cpv. 3 (nuovo)

Si è così inteso porre in rilievo, proprio nell'articolo fondamentale di questa novella legislativa, la riserva delle competenze delle polizie comunali di cui si parla nel titolo IV.

Articolo 2

Fissa le subordinazioni del corpo di polizia al Consiglio di Stato. Circa la vigilanza del magistrato sugli atti di polizia giudiziaria (cpv. 2) si rammenta che anche il Ministero Pubblico della Confederazione, in alcuni casi, ha determinate competenze dirette sulle polizie cantonali.

Per il resto è applicabile l'art. 27 LOG.

Articolo 3 (art. 3 cpv. 2 progetto del Consiglio di Stato)

Il testo proposto dal Consiglio di Stato considera in un unico articolo le tre Problematiche della coercizione fisica, del ricorso alle armi e della legittimazione da parte degli agenti di polizia. La Commissione, per contro, ritiene di affrontare queste tre problematiche in tre articoli distinti (art. 3, 4 e 5).

Nel nuovo articolo 3 ci si limita, dunque, alla problematica della coercizione fisica. Il principio della proporzionalità, applicabile al caso di coercizione fisica sia per la legittima difesa, sia per lo stato di necessità, è stato maggiormente evidenziato nel testo che qui si propone.

Al nuovo cpv. 2 si è preferito ribadire in modo esplicito che la coercizione fisica "deve cessare immediatamente quando la resistenza è piegata". Non è che tralasciando questa massima che la stessa non avrebbe dovuto essere applicata; a scopi didattici, però, per chi è chiamato ad applicare questa massima e, prima ancora, per chi deve istruire il personale, la Commissione ha ritenuto opportuno inserire, in modo esplicito nella legge questa massima.

Articolo 4 (art. 3 cpv. 1 progetto del Consiglio di Stato)

Questo nuovo articolo indica dapprima il principio generale (cpv. 1 secondo cui, di regola, la polizia presta servizio armata).

Il testo del Consiglio di Stato, per contro, indica che la polizia presta sempre servizio armata. Questo tema è stato a lungo dibattuto durante i lavori commissionali: il risultato cioè il cpv. 1 così come proposto è scaturito quale proposta conciliativa tra posizioni minoritarie e antitetiche all'interno della commissione, tra coloro i quali, cioè, proponevano una polizia disarmata e quelli che, per contro, prevedevano una polizia sempre armata.

Appare giusto sottolineare come non tutti i casi, non in tutte le eventualità e non in tutte le sue attività la polizia può dover ricorrere alle armi; la formulazione proposta lascia dunque che il porto dell'arma venga regolato da disposizioni interne al comando stesso di polizia.

I cpv. 2 e 3 (nuovi) indicano i casi in cui il ricorso alle armi è autorizzato (cpv. 2), rispettivamente le modalità minime che debbono precedere l'uso delle armi (cpv. 3). Il disegno di legge presentato dal Consiglio di Stato si limitava a fissare (art. 3 cpv. 2 progetto del Consiglio di Stato) il principio generale; nei casi estremi, cioè, l'uso delle armi è autorizzato per adempiere i compiti di polizia se proporzionato allo scopo ed alle circostanze.

Questo principio generale della proporzionalità dell'intervento armato è stato ripreso, e meglio precisato, nel testo commissionale (art. 4 cpv. 2); il ricorso alle armi, dunque, potrà avvenire esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, quando gli altri mezzi disponibili non bastano.

Ma, come si diceva all'inizio di questo rapporto, la Commissione ha voluto proporre proprio su questo tema un testo più garantista, riprendendo nella legge casistica dei casi autorizzati. E' vero che in materia ricorso alle armi da parte della polizia una legge o regolamento cantonale sono ininfluenti per giudicare la legittimità o meno, nel singolo caso, del ricorso alle armi stesso, come insegna il Tribunale Federale. E' altrettanto vero però che inserendo nella legge, come si propone, le direttive unificate svizzere dei corpi di polizia cantonale si avranno maggiori garanzie tanto per il cittadino, quanto per l'agente stesso di polizia.

Certo, si potrà obiettare, che se, circa il ricorso alle armi, la giurisprudenza del Tribunale Federale dovesse cambiare, occorrerà modificare questo articolo di legge: e ciò è vero; altrettanto vero però che, quand'anche la legge non venisse tempestivamente modificata, la preminenza spetterebbe alla mutata giurisprudenza del Tribunale Federale.

D'altro canto vi sono dei Cantoni che hanno scelto di ancorare nella legge questa sorta di breviario didattico dell'uso delle armi: è il caso, ad esempio, del Canton Giura nella sua legge del 26 ottobre 1978 (art. 31).

A livello interpretativo, infine, va detto che per quanto attiene la manutenzione e manipolazione delle armi, la custodia e il controllo delle munizioni, l'allenamento al tiro tra gli altri saranno le direttive interne del comando di polizia a fissarne i criteri.

Articolo 5 (art. 3 cpv. 3 progetto del Consiglio di Stato)

L'uniforme, serve, indubbiamente, da legittimazione intesa come appartenenza al corpo della polizia cantonale: da qui la necessità per quegli agenti che intervengono in abiti civili di indicare, spontaneamente, la loro appartenenza alla polizia. Con l'aggiunta formulata dalla Commissione (art. 5, 2a. frase) secondo cui, in tutti i casi, gli agenti intervenuti debbano, dietro richiesta, legittimarsi, va inteso l'obbligo per l'agente, in divisa o meno, di indicare al cittadino controllato che ne facesse richiesta il proprio cognome. In questo ordine di idee si può affermare che l'evoluzione andrà nel senso di arrivare ad applicare all'uniforme una targhetta con il nome.

Articolo 6 (art. 5 progetto del Consiglio di Stato)

Invariato.

Articolo 7 (art. 5 progetto del Consiglio di Stato)

I primi due capoversi sono rimasti invariati. Al cpv. 3 si è ritenuto necessario ancorare nel testo proposto che l'incarcerazione, in assenza di un ordine dell'autorità competente per legge, debba essere dettata, oltre che da motivi di urgenza come propone il Consiglio di Stato anche dalla gravità stessa delle circostanze.

Articolo 8 (art. 6 progetto del Consiglio di Stato)

Il cpv. 1 è rimasto invariato.

Il cpv. 2, per contro, risulta modificato nel senso che le misure di identificazione (quindi le fotografie e le impronte digitali) vanno distrutte al termine dell'inchiesta se la stessa si conclude senza la condanna dell'interessato. Questa è, senza dubbio, una proposta radicale; ci sono, non va misconosciuto, motivi che depongono per una conservazione di tali

misure di legittimazione o, quanto meno, per una distruzione da effettuare solo a richiesta della parte interessata.

Articolo 9 (art. 7 progetto del Consiglio di Stato)

Praticamente invariato, salvo una modifica redazionale, al cpv. 1.

Articolo 10 (art. 8 progetto del Consiglio di Stato)

L' articolo è rimasto invariato, salvo un' aggiunta al cpv. 4: per la Commissione, inserendo l' accezione "in determinati casi", si intende evitare l' istituzionalizzazione della figura dell' informatore.

Articolo 11 (art. 9 progetto del Consiglio di Stato)

Come è noto la nuova legge sulla polizia prevede la smilitarizzazione del corpo di polizia; il cpv. 2 di questo articolo non intacca questa volontà. Quando si riferisce che il corpo di polizia dev' essere istruito e organizzato in modo da poter funzionare in determinate circostanze, anche come organo militare, non significa affatto mantenere la militarizzazione del corpo come nella legge attualmente in vigore (art. 2, ma soprattutto art. 26 e segg. della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963).

Lo statuto dell' agente di polizia, in genere, è regolato dal titolo III della nuova legge e dalla LORD. Cadendo il discorso della militarizzazione del corpo nella presente legge, dunque, non vi è più traccia di sanzioni disciplinari scadenti dal principio secondo cui "i membri di corpo di polizia sono soggetti a disciplina analoga a quella militare" come all' art. 26 cpv. 1 della legge attualmente in vigore.

Articolo 12 (art. 10 progetto del Consiglio di Stato)

Questo articolo è stato modificato nel senso di prediligere l' aspetto della cooperazione e della collaborazione degli ufficiali del comando tra di loro (art. 12 cpv. 1) e tra questi ufficiali e il comandante stesso (art. 12 cpv. 2, IIa. frase), all' aspetto puramente gerarchico. Con ciò non si toglie nulla alle competenze ed alla responsabilità del comandante; rimane lui, dunque, responsabile nei confronti del direttore del dipartimento per il buon funzionamento e per la disciplina del corpo (art. 12 cpv. 2, Ia. frase).

Articolo 13 (art. 11 progetto del Consiglio di Stato)

Invariato

Articolo 14 (art. 12 progetto del Consiglio di Stato)

Il cpv. 1 è rimasto invariato, mentre il cpv. 2 è stato modificato nel senso che al concetto di "compiti di polizia giudiziaria" si è sostituito quello, più ampio, di "compiti investigativi".

Articolo 15 (art. 13 progetto del Consiglio di Stato)

Il primi due capoversi sono rimasti invariati.

Al nuovo cpv. 3 si intende proporre la base legale per l' istituzione, secondo il bisogno, di posti locali di polizia.

Il cpv. 4, infine, prende sì lo spunto dalla proposta del progetto del Consiglio di Stato (art. 13 cpv. 3), ma inserendo una modifica di fondo rispetto a tale progetto. Abbiamo riferito all' inizio che una nuova organizzazione può essere effettuata in modo efficace solo se essa avviene su tutta l' estensione cantonale, per cui gli schemi rigidi dei settori diretti ciascuno da un delegato vengono qui a cadere.

Abbiamo sottolineato come a livello organizzativo gli ufficiali debbano operare, secondo la specializzazione dei compiti, sull' insieme del Cantone. Abbiamo però ritenuto di proporre

che il coordinamento locale nei distretti di Locarno, di Lugano e di Mendrisio venga affidato a un ufficiale che dipenda sì dal comando, che abbia sì dei compiti particolari a livello cantonale, ma che risieda nei distretti stessi.

Analogamente per Bellinzona e Valli sarà un ufficiale, con sede presso il comando, ad avere la responsabilità del coordinamento locale.

La Commissione ha ritenuto dunque indispensabile mantenere nei distretti indicati un ufficiale di polizia; la sua conoscenza più diretta dei luoghi e delle persone, dell' ambiente in genere e degli agenti a sua disposizione in un determinato momento, danno maggiori garanzie di efficienza, quantomeno nel caso di interventi urgenti.

L' art. 15 cpv. 4, dunque, tiene conto di due esigenze difficili da conciliare: abolire i settori territoriali istituiti con la Legge del 1963, non più compatibili con un Ticino città-regione aperta e mantenere un funzionario dirigente nelle sedi regionali, dove, ai posti di gendarmeria e pubblica sicurezza con compiti locali, si affiancano servizi specializzati di importanza cantonale. Già oggi due dei quattro delegati esercitano soprattutto funzioni di capo della polizia di frontiera, rispettivamente di coordinatore dei servizi antidroga, per tutto il Cantone. La tendenza al coordinamento cantonale per materia e non più per regione per tutti i compiti di polizia è irreversibile. Solo come funzione accessoria, gli ufficiali con sede a Chiasso, Lugano e Locarno e uno specialmente incaricato presso il comando contribuiranno a vigilare sul coordinamento locale. Fare di quest' ultimo il loro compito principale, significherebbe declassarli progressivamente, per il crescente numero di competenze speciali loro sottratte, e per la necessità di subordinarli ad un responsabile intermedio secondo il modello di altri cantoni che dispongono di "capi-distretto" non potendo il comandante eseguire il coordinamento generale attraverso due strutture parallele ed equivalenti, una per materia e una per territorio. Ne conseguirebbe inoltre un numero eccessivo di ufficiali che renderebbe difficoltosa la partecipazione ad una direzione collegiale del corpo di polizia.

Approvato questo principio, la pianta organica e la descrizione delle funzioni competono, come per tutta l' amministrazione, al Consiglio di Stato.

Articolo 16 (art. 14 progetto del Consiglio di Stato)

Al cpv. 4 si è inteso inserire la possibilità di lavoro a tempo parziale, ritenuta esclusa, però, ogni altra attività professionale.

Articolo 17 (art. 15 progetto del Consiglio di Stato)

La modifica introdotta dalla Commissione intende estendere le possibilità di scelta da parte dell' autorità di nomina: per i candidati esterni varrà come criterio il titolo accademico o altra formazione adeguata.

Articolo 18 (art. 16 progetto del Consiglio di Stato)

Sostanzialmente invariato; si è ritenuto di precisare meglio la procedura di scelta per i candidati all' esame di ammissione.

Articolo 19 (art. 17 progetto del Consiglio di Stato)

Invariato

Articolo 20 (art. 18 progetto del Consiglio di Stato)

Un' unica precisazione: quella relativa alla conclusione, con successo, della scuola aspiranti, intesa come premessa indispensabile per la nomina a gendarme.

Con riferimento al cpv. 3 appare necessaria una formazione di base per quelle persone che non hanno frequentato la scuola per aspiranti gendarmi.

Articolo 21

Si tratta del nuovo articolo relativo alla formazione permanente: in sostanza è questo un adattamento dell' art. 14 cpv. 3 LOID alle peculiarità di questa legge. D' altro canto la stessa legge attualmente in vigore, all' art. 24, prescrive dei corsi di perfezionamento.

Articolo 22 (art. 19 progetto del Consiglio di Stato)

Praticamente invariato.

Articolo 23 (art. 20 progetto del Consiglio di Stato)

Solo una modifica redazionale.

Articolo 24 (art. 21 progetto del Consiglio di Stato)

Il divieto di concorrenza, una volta cessato il rapporto di impiego, è stato stralciato dalla Commissione (il Consiglio di Stato prevedeva tre anni). Tale stralcio è motivato dalla riflessione di non discriminare l' agente di polizia in rapporto ad altre categorie di dipendenti cantonali.

Articolo 25 (art. 22 progetto del Consiglio di Stato)

Il cpv. 1 è stato modificato, dal profilo redazionale, nel senso che le funzioni di polizia locale dei municipi sono svolte con l' ausilio degli agenti della polizia comunale.
Per il resto il testo è rimasto invariato.

Articolo 26 (art. 23 progetto del Consiglio di Stato)

Sostanzialmente l' articolo è rimasto invariato.

Al principio base di cui al cpv. 1, fanno seguito le deleghe ad hoc del cpv. 2 (che sono proponibili, almeno in teoria, per numerose polizie comunali) e del cpv. 3, riservate, in pratica, alle sole polizie cittadine.

Quest' ultima delega, infatti, si riferisce a controlli e accertamenti su oggetti di competenza giudiziaria quali, ad esempio, furti e furti d' uso di velocipedi e di ciclomotori, furti nei grandi magazzini; sono queste delle attività di prevenzione e di repressione di reati minori che possono essere svolte solo da corpi di polizia comunale specialmente istruiti ed attrezzati.

Articolo 27 (art. 24 progetto del Consiglio di Stato)

La modifica apportata al cpv. 3 ("segreto d' ufficio"), in luogo "di "segreto") intende fissare meglio i limiti discrezionali tra la polizia comunale e l' autorità comunale da cui dipende.
Per il resto l' articolo è rimasto invariato.

Dall' art. 28 all' art. 32 (dall' art. 25 all' art. 29 progetto del Consiglio di Stato)

Questi articoli relativi alle disposizioni finali sono rimasti invariati.

Con queste precisazioni e con questi emendamenti la Commissione propone di aderire al disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Franco Ballabio, relatore

Agustoni, con riserva -

Bacciarini - Bianchi S. -

Bizzozzero - Brioschi - Canevascini -

Cereda - Ferrari M., con riserva -

Lardi - Lepori A. - Lepori Bonetti -

Pozzoli - Righinetti - Simoneschi-Cortesi.

Disegno di
LEGGE

sulla Polizia (del.....)

SINOSSI

Sinistra: testo accompagnante il messaggio del CdS

Destra: testo proposto dalla Commissione della legislazione

Disegno di
LEGGE

sulla Polizia

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 24 febbraio 1987 n. 3198 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - NORME GENERALI SULLA POLIZIA CANTONALE

Articolo 1

Compiti

1 La polizia cantonale è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito.

2 La polizia cantonale in particolare:

1. previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l'informazione e il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti;
2. indaga sull'esistenza di reati e sull'identità degli autori, conserva le prove e svolge operazioni di polizia giudiziaria conformemente alle norme della procedura penale;
3. assicura con mezzi proporzionati l'esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie, emesse dalle autorità;
4. protegge l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati;
5. coordina i primi interventi in caso di incidenti e di catastrofi e presta assistenza.

3 Sono riservate le competenze delle polizie comunali.

Articolo 2

Subordinazione

1 Tutti gli agenti della polizia cantonale fanno parte di un unico corpo, subordinato al Consiglio di Stato, che ne dispone attraverso il dipartimento competente.

2 La vigilanza sugli atti di polizia giudiziaria è esercitata dal magistrato competente.

Articolo 3

Impiego della forza e legittimazione

Coercizione fisica:

1 La coercizione fisica è autorizzata per adempiere i compiti di polizia solo quando è proporzionata allo scopo e alle circostanze.

2 Essa deve cessare immediatamente quando la resistenza è piegata.

Articolo 4 (art. 3 cpv. 1 e parte cpv. 2 M CdS)

Ricorso alle armi

Casi autorizzati:

1 La polizia, di regola, presta servizio armata.

2 Il ricorso alle armi dev' essere proporzionato allo scopo ed alle circostanze; esso è autorizzato esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi disponibili non bastano:

1. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di un agente è minacciata oppure l' agente è minacciato o aggredito nella sua integrità fisica;
2. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di altre persone è minacciata oppure altre persone sono minacciate o aggredite nella loro integrità fisica;
3. per permettere alla polizia di assolvere un dovere di servizio sufficientemente importante. Le seguenti fattispecie sono considerate doveri di servizio sufficientemente importanti:
 - a) quando persone che hanno commesso o sono seriamente indiziate di aver commesso un grave reato cercano di sottrarsi con la fuga alla cattura o allo stato di detenzione;
 - b) quando da informazioni ricevute o da constatazioni proprie, l' agente di polizia può dedurre che una persona che tenta di sottrarsi con la fuga alla cattura costituisce un pericolo grave ed imminente per la vita o la salute di altre persone;
 - c) per liberare ostaggi;
 - d) per impedire reati gravi ed imminenti contro installazioni dalle quali deriverebbero pericoli o pregiudizi importanti per la collettività.

3 L' impiego dell' arma è preceduto dall' avvertimento "polizia, alt o sparo" se scopo e circostanze lo permettono

Articolo 5 (art. 3 cpv. 3 M CdS)

Legittimazione

Gli agenti che intervengono senza uniforme debbono dichiarare spontaneamente la propria appartenenza alla polizia; in tutti i casi, se richiesti, devono legittimarsi.

Articolo 6 (art. 4 M CdS)

Collaborazione

1 Nei casi di particolare urgenza e gravità ogni persona sul luogo è tenuta a dare manforte agli agenti di polizia, con il loro consenso.

2 Chiunque sia ufficialmente autorizzato all' esercizio di una professione è tenuto a prestare la sua opera per legittimi interventi di polizia che richiedono speciali conoscenze e capacità.

3 Lo Stato risponde dei danni causati o subiti nell' esercizio di questi doveri come per i propri funzionari.

Articolo 7 (art. 5 M CdS)

Controllo dell'identità e fermo

1 Gli agenti, nell' adempimento dei loro compiti, possono esigere da ogni persona interpellata che giustifichi la propria identità.

2 Se la persona non è in grado di giustificarla e l' accertamento risponde ad un compito di polizia, può essere condotta e fermata in un posto di polizia per il tempo strettamente necessario all' identificazione.

3 L' incarcerazione, in assenza di ordine dell' autorità competente per legge, può avvenire solo per motivi gravi ed urgenti e per ordine di un ufficiale di polizia, avvertendo subito questa autorità ed ossequiandone la decisione.

Articolo 8 (art. 6 M CdS)

Misure di identificazione

1 Misure di identificazione quali fotografie e impronte possono essere prese sulle persone indiziate, o per necessità di raffronto con tracce relative ad un crimine o ad un delitto, oppure in caso di dubbia identità.

2 Ogni misura di identificazione deve essere distrutta al termine dell' inchiesta se la stessa si conclude senza la condanna dell' interessato.

Articolo 9 (art. 7 M CdS)

Perquisizioni

1 Gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le persone:

- arrestate o da incarcerare;
- indiziate di detenere il provento o gli strumenti di reato;
- indiziate di portare armi o per analoghi motivi di sicurezza;
- se necessario per accertarne l' identità.

2 La perquisizione deve avvenire ad opera di un funzionario del medesimo sesso, salvo che lo esiga la sicurezza immediata.

3 Gli agenti, nell' adempimento dei loro compiti, possono perquisire veicoli e contenitori suscettibili di contenere oggetti di provenienza delittuosa o atti a commettere reati.

Articolo 10 (art. 8 M CdS)

Tasse e ricompense

1 La polizia interviene gratuitamente.

2 Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a fini privati può essere tenuto al pagamento di tasse a copertura dei costi nei casi previsti da regolamento; le spese della polizia per intervento ed inchiesta nei procedimenti penali e di contravvenzione sono attribuite e percepite dall' autorità che pronuncia sulla colpevolezza, secondo le rispettive norme di procedura.

3 Interventi per compiti di polizia locale possono essere messi a carico dei comuni che provvedono insufficientemente con mezzi propri.

4 Chi, in determinati casi, contribuisce alla prevenzione di reati e alla identificazione o all' arresto dei loro autori può essere indennizzato o ricompensato.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA CANTONALE

Articolo 11 (art. 9 M CdS)

Composizione

1 Il corpo di polizia cantonale si compone di agenti di ambo i sessi, suddivisi in ufficiali, gendarmeria e pubblica sicurezza.

2 Il corpo di polizia cantonale è istruito ed organizzato così da poter funzionare anche come organo militare, segnatamente nell' impiego di reparti e nella condotta in situazioni d' emergenza.

3 Ai funzionari tecnici ed amministrativi integrati nell' organizzazione del corpo secondo la pianta organica dei dipendenti dello Stato non si applicano le disposizioni per gli agenti di polizia, riservati analoghi diritti e doveri connessi con le funzioni svolte.

Articolo 12 (art. 10 M CdS)

Ufficiali

1 Gli ufficiali sono funzionari dirigenti del corpo che assicurano, in particolare, il coordinamento tra gendarmeria e pubblica sicurezza.

2 Il comandante del corpo risponde, nei confronti del direttore del dipartimento, per il funzionamento e per la disciplina del corpo; egli assicura, con la cooperazione degli altri ufficiali, la direzione del corpo.

Articolo 13 (art. 11 M CdS)

Gendarmeria

1 La gendarmeria comprende:

- aiutanti e sergenti maggiori alla testa dei posti e servizi principali;
- sergenti, caporali, appuntati e gendarmi.

2 Svolge prevalentemente compiti di intervento e sicurezza, di regola in uniforme.

Articolo 14 (art. 12 M CdS)

Pubblica sicurezza

1 La pubblica sicurezza comprende:

- commissari-capo, alla testa dei commissariati e dei servizi principali;
- commissari e ispettori.

2 Svolge prevalentemente compiti investigativi, senza uniforme.

Articolo 15 (art. 13 M CdS)

Distribuzione nel territorio

1 Il comando ha sede nel distretto di Bellinzona.

2 Inoltre almeno un posto di gendarmeria e un commissariato di pubblica sicurezza hanno sede in ciascuno dei distretti di Mendrisio, Lugano e Locarno, rispettivamente presso il comando per i distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

3 Posti locali possono essere istituiti secondo il bisogno

4 Gli ufficiali operano sull'insieme del Cantone secondo la specializzazione dei compiti; il coordinamento locale è affidato ad un ufficiale con sede nei distretti di Mendrisio, Lugano e Locarno, rispettivamente con sede presso il comando per i distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

TITOLO III - STATUTO DELL'AGENTE DI POLIZIA CANTONALE - FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 16 (art. 14 M CdS)

Principi

1 Il rapporto d'impiego degli agenti di polizia è regolato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; l'onere complessivo delle ore di lavoro corrisponde a quello dei funzionari.

2 Gli agenti sono tenuti alla particolare disciplina richiesta dal servizio di polizia.

3 Gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono

4 La funzione di agente di polizia, anche se svolta a tempo parziale, esclude ogni altra attività professionale.

Articolo 17 (art. 15 M CdS)

Assunzione degli ufficiali

1 Gli ufficiali sono assunti per pubblico concorso, aperto ad agenti di gendarmeria o di pubblica sicurezza e a candidati esterni con titolo accademico o con altra formazione adeguata.

2 Nessuna delle categorie di provenienza deve essere rappresentata in numero preponderante.

Articolo 18 (art. 16 M CdS)

Assunzione degli aspiranti gendarmi

1 Possono concorrere quali aspiranti-gendarmi i candidati che:

- hanno concluso con successo una formazione professionale o scolastica determinata dal Consiglio di Stato;
- se di sesso maschile, hanno assolto la scuola reclute militare e sono incorporati nell'attiva;
- adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.

2 Tra i concorrenti che offrono garanzia di integrità morale e di buona condotta il Consiglio di Stato sceglie quelli che potranno sostenere l'esame di ammissione.

3 L'esame di ammissione è sostenuto davanti ad una commissione nominata dal Consiglio di Stato.

Articolo 19 (art. 17 M CdS)

Scuola aspiranti-gendarmi

1 Una scuola per aspiranti-gendarmi è organizzata nell'ambito del corpo e diretta da un ufficiale.

2 Il Consiglio di Stato decide:

- l'ammissione alla scuola, visti i risultati dell'esame;

- il licenziamento immediato dalla scuola per inidoneità;
- la retribuzione e in genere lo statuto degli aspiranti durante la scuola.

Articolo 20 (art. 18 M CdS)

Nomine

- 1 La nomina a gendarme avviene con il giuramento o la promessa solenne prestati al termine della scuola aspiranti conclusa con successo.
- 2 La nomina a ispettore di pubblica sicurezza avviene per concorso ed esame fra gli agenti idonei della gendarmeria.
- 3 Possono essere nominati direttamente nella pubblica sicurezza i licenziati o diplomati in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria, con o senza frequenza della scuola per aspiranti-gendarmi.

Articolo 21 (nuovo)

Formazione permanente

La formazione permanente e, ove occorre, la specializzazione costituiscono un obbligo per ogni agente. Ad esse si provvede con corsi e periodi di formazione all' interno e all' esterno del corpo di polizia, compreso il servizio presso polizie di altri Cantoni e di altri Stati.

Articolo 22 (art. 19 M CdS)

Promozioni e trasferimenti

- 1 Il grado è attribuito agli ufficiali con l' assunzione o tramite promozione, conformemente alla pianta organica e alle funzioni assunte.
- 2 Nella gendarmeria e nella pubblica sicurezza le promozioni avvengono secondo gli esami superati, i corsi di formazione frequentati, l' idoneità, il merito e l' anzianità di servizio; la pianta organica determina il grado massimo al quale si può accedere per ciascuna funzione.
- 3 Le funzioni che comportano trasferimenti o possibilità di promozione sono offerte di regola a concorso interno
- 4 Il trasferimento periodico di sede o di servizio può essere prescritto, particolarmente nei primi anni di carriera, allo scopo di migliorare l' esperienza degli agenti e la funzionalità del lavoro della polizia.

Articolo 23 (art. 20 M CdS)

Competenze nella gestione del personale

- 1 Il regolamento determina le attribuzioni del dipartimento e del comandante in materia di gestione del personale, di regola come istanza non definitiva.
- 2 La delega può estendersi alle decisioni disciplinari di prima istanza nei casi meno gravi.

Articolo 24 (art. 21 M CdS)

Fine del rapporto

Gli agenti che lasciano di propria volontà il corpo nei due anni successivi alla scuola per aspiranti possono essere tenuti al rimborso dei costi dell' istruzione.

TITOLO IV - POLIZIE COMUNALI

Articolo 25 (art. 22 M CdS)

Generalità

- 1 Nell' esercizio delle funzioni di polizia locale i municipi si avvalgono degli agenti della polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5 e 24 cpv. 1 della presente legge.
- 2 Il dipartimento, sentiti i municipi interessati, può emanare disposizioni sull' istruzione, l' uniforme, le armi, la rete radio e altri mezzi delle polizie comunali, così come estendere ad esse disposizioni di servizio della polizia cantonale sulle modalità di intervento e di constatazione.

Articolo 26 (art. 23 M CdS)

Delega di compiti

- 1 Le polizie comunali provvedono in primo luogo all' esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie civili, riservato l' intervento sussidiario della polizia cantonale.
- 2 Il dipartimento autorizza singolarmente le polizie comunali all' esercizio di funzioni di

controllo e di accertamento su oggetti di competenza delle autorità amministrative cantonali e giudiziarie civili; il provento delle multe è in questi casi parzialmente accreditato al comune, secondo norme speciali.

3 Controlli e accertamenti su oggetti di competenza dell' autorità giudiziaria penale possono essere delegati dal dipartimento alle polizie comunali per reati minori e ricorrenti e in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l' assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Articolo 27 (art. 24 M CdS)

Collaborazione con la polizia cantonale

1 Per i controlli di prevenzione, la cattura di ricercati e in genere quando le circostanze lo esigono, le polizie comunali rinforzano la polizia cantonale.

2 Nella misura in cui operano a rinforzo della polizia cantonale, gli agenti esercitano i poteri di polizia senza riguardo per i confini comunali, e si applica l' art. 6 cpv. 3 della presente legge.

3 Lo scambio di informazioni su persone fra polizia cantonale e polizie comunali è sempre lecito quando rientra nei compiti di cui all' art. 1; sulle informazioni ricevute dalla polizia cantonale le polizie comunali sono tenute al segreto d' ufficio, anche nei confronti delle autorità comunali.

4 Se il municipio chiede l' intervento della polizia cantonale per compiti di polizia locale, deve subordinare ad essa gli agenti di polizia comunale di cui dispone.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 (art. 25 M CdS)

Norme esecutive

Il Consiglio di Stato emana le norme necessarie per l' esecuzione di questa legge.

Articolo 29 (art. 26 M CdS)

Norme abrogative

E' abrogata la legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963.

Articolo 30 (art. 27 M CdS)

Modifiche di altre leggi

L' art. 60 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910/10 novembre 1970 è modificato come segue:

Art. 60

La polizia cantonale, se richiesta, sussidia il Procuratore pubblico nell' assunzione delle informazioni preliminari.

Il Procuratore pubblico può, sotto sua responsabilità, delegare al proprio segretario o alla polizia cantonale la raccolta delle informazioni preliminari.

Il Giudice istruttore, sotto sua responsabilità, può delegare le rogatorie a un funzionario del suo ufficio o l' esecuzione dei mandati di perquisizione alla polizia cantonale.

Articolo 31 (art. 28 M CdS)

Norme transitorie

Fino all' entrata in vigore della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, resta applicabile l' art. 12 cpv. 2 della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963.

Articolo 32 (art. 29 M CdS)

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

(SECONDA PARTE)

Disegno di
LEGGE

sulla Polizia

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 24 febbraio 1987 n. 3198 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - NORME GENERALI SULLA POLIZIA CANTONALE

Articolo 1

Compiti

1 La polizia è un servizio pubblico per la tutela dell' ordine e della sicurezza.

2 La polizia cantonale in particolare:

1. assicura con mezzi proporzionati l' esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie;
2. protegge nei casi urgenti l' incolumità delle persone e l' integrità dei beni pubblici e privati;
3. assiste e coordina il primo intervento delle organizzazioni di soccorso pubbliche e private;
4. previene le inosservanze dei doveri di diritto pubblico tramite l' informazione ed il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti conformemente alla legislazione federale e cantonale;
5. indaga sull' esistenza di reati e sull' identità degli autori, conserva le prove e svolge operazioni di polizia giudiziaria conformemente alle norme della procedura penale.

Articolo 2

Subordinazione

1 Tutti gli agenti della polizia cantonale fanno parte di un unico Corpo, subordinato al Consiglio di Stato, che ne dispone attraverso il Dipartimento polizia.

2 La vigilanza sugli atti di polizia giudiziaria è esercitata dal magistrato competente secondo le leggi di procedura penale.

Articolo 3

1 La polizia presta servizio armata.

2 La coercizione fisica e, nei casi estremi, l' uso delle armi sono autorizzati per adempiere i compiti di polizia, se proporzionati allo scopo e alle circostanze

3 Gli agenti che intervengono senza uniforme debbono dichiarare spontaneamente la propria appartenenza alla polizia e, se richiesti, legittimarsi.

Articolo 4

Collaborazione

1 Nei casi di particolare urgenza e gravità ogni persona sul luogo è tenuta a dare manforte agli agenti di polizia, con il loro consenso.

2 Chiunque sia ufficialmente autorizzato all' esercizio di una professione è tenuto a prestare

la sua opera per legittimi interventi di polizia che richiedono speciali conoscenze e capacità.
3 Lo Stato risponde dei danni causati o subiti nell' esercizio di questi doveri come per propri funzionari.

Articolo 5

Controllo dell'identità e fermo

- 1 Gli agenti, nell' adempimento dei loro compiti, possono esigere da ogni persona interpellata che giustifichi la propria identità.
- 2 Se la persona non è in grado di giustificarla e l' accertamento risponde ad un compito di polizia può essere condotta e fermata in un posto di polizia per il tempo strettamente necessario all' identificazione.
- 3 L' incarcerazione in assenza di ordine dell' autorità competente per legge può avvenire solo per motivi di urgenza e ordine di un ufficiale di polizia, avvertendo subito questa autorità ed ossequiandone la decisione.

Articolo 6

Misure di identificazione

- 1 Misure di identificazione quali fotografie e impronte possono essere prese sulle persone indiziate, o per necessità di raffronto con tracce relative ad un crimine o ad un delitto, oppure in caso di dubbia identità.
- 2 A richiesta dell' interessato rivelatosi estraneo, fotografie ed impronte devono essere distrutte al termine dell' inchiesta.

Articolo 7

Perquisizioni

- 1 Gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le persone:
 - arrestate o da incarcerare,
 - indiziate di detenere il prodotto o gli strumenti di reato;
 - indiziate di portare armi o per analoghi motivi di sicurezza;
 - se necessario per accertarne l' identità.
- 2 La perquisizione deve avvenire ad opera di un funzionario del medesimo sesso, salvo che lo esiga la sicurezza immediata
- 3 Gli agenti, nell' adempimento dei loro compiti, possono perquisire veicoli e contenitori suscettibili di contenere oggetti di provenienza delittuosa o atti a commettere reati. Tasse e ricompense

Articolo 8

- 1 La polizia interviene gratuitamente.
- 2 Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a fini privati può essere tenuto al pagamento di tasse a copertura dei costi nei casi previsti da regolamento; le spese della polizia per intervento ed inchiesta nei procedimenti penali e di contravvenzione sono attribuite e percepite dall' autorità che pronuncia sulla colpevolezza, secondo le rispettive norme di procedura.
- 3 Interventi per compiti di polizia locale possono essere messi a carico dei comuni che provvedono insufficientemente con mezzi propri.
- 4 Chi contribuisce alla prevenzione di reati e alla identificazione o all' arresto dei loro autori può essere indennizzato o ricompensato.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA CANTONALE

Articolo 9

Composizione

- 1 Il Corpo di polizia cantonale è istruito e organizzato così da poter funzionare anche come organo militare, segnatamente nell' impiego di reparti armati e nella condotta in situazioni d' emergenza.
- 2 Il Corpo di polizia cantonale si compone di agenti di ambo i sessi, suddivisi in ufficiali, gendarmeria e pubblica sicurezza.
- 3 Ai funzionari tecnici e amministrativi integrati nell' organizzazione del Corpo secondo la

pianta organica dei dipendenti dello Stato non si applicano le disposizioni per gli agenti di polizia, riservati singoli diritti e doveri per le funzioni analoghe quanto a rischio, turni di lavoro, od altro.

Articolo 10

Ufficiali

1 Un comandante dirige il Corpo ed è responsabile del funzionamento e della disciplina di fronte al direttore del Dipartimento, al quale è direttamente subordinato.

2 Gli altri ufficiali collaborano con il comandante nella condotta e vigilanza permanente degli interventi e delle inchieste; assicurano in particolare il coordinamento tra la gendarmeria e la pubblica sicurezza, e possono essere incaricati di qualsiasi funzione nell' interesse del servizio.

Articolo 11

Gendarmeria

1 La gendarmeria comprende:

- aiutanti e sergenti maggiori alla testa dei posti e servizi principali;
- sergenti, caporali, appuntati e gendarmi.

2 Svolge prevalentemente compiti di intervento e sicurezza, di regola in uniforme.

Articolo 12

Pubblica sicurezza

1 La pubblica sicurezza comprende:

- commissari-capo, alla testa dei commissariati e dei servizi principali;
- commissari e ispettori.

2 Svolge prevalentemente compiti di polizia giudiziaria, senza uniforme.

Articolo 13

1 Il comando ha sede nel distretto di Bellinzona.

2 Inoltre almeno un posto di gendarmeria e un commissariato di pubblica sicurezza hanno sede in ciascuno dei distretti di Mendrisio, Lugano e Locarno

3 Gli ufficiali e i servizi del Corpo operano sull' insieme del Cantone, con sede presso il comando o uno dei posti o commissariati.

TITOLO III - STATUTO DELL'AGENTE DI POLIZIA CANTONALE

Articolo 14

Principi

1 Il rapporto d' impiego degli agenti di polizia è regolato dalla legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; l' onere complessivo delle ore di lavoro corrisponde a quello dei funzionari.

2 Gli agenti sono tenuti alla particolare disciplina richiesta dal servizio di polizia.

3 Gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono

4 La funzione di agente di polizia può essere svolta soltanto a pieno tempo.

Articolo 15

Assunzione degli ufficiali

1 Gli ufficiali sono assunti per pubblico concorso, aperto ad agenti di gendarmeria o di pubblica sicurezza e a candidati esterni con titolo accademico o ufficiali dell' esercito o altra formazione specializzata.

2 Nessuna delle categorie di provenienza deve essere rappresentata in numero preponderante.

Articolo 16

Assunzione degli aspiranti-gendarmi

1 Possono concorrere quali aspiranti-gendarmi i candidati che:

- hanno concluso una formazione professionale o scolastica equivalente;
- se di sesso maschile, hanno assolto la scuola reclute militare e sono incorporati nell' attiva;
- adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.

2 Il Consiglio di Stato ammette all' esame davanti ad una commissione da esso nominata i concorrenti che danno garanzia di integrità morale e buona condotta, secondo le informazioni assunte dalla polizia.

Articolo 17

Scuola aspiranti-gendarmi

1 Una scuola per aspiranti-gendarmi è organizzata nell' ambito del Corpo e diretta da un ufficiale.

2 Il Consiglio di Stato decide:

- l' ammissione alla scuola, visti i risultati dell' esame;
- il licenziamento immediato dalla scuola per inidoneità;
- la retribuzione e in genere lo statuto degli aspiranti durante la scuola.

Articolo 18

Nomine

1 La nomina a gendarme avviene con il giuramento o la promessa solenne prestati al termine della scuola aspiranti.

2 La nomina a ispettore di pubblica sicurezza avviene per concorso ed esame fra gli agenti idonei della gendarmeria.

3 Possono essere nominati direttamente nella pubblica sicurezza i licenziati o diplomati in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria, con o senza frequenza della scuola per aspiranti-gendarmi.

Articolo 19

Promozioni e trasferimenti

1 Il grado agli Ufficiali è attribuito con l' assunzione o tramite promozione, conformemente alla pianta organica e alle funzioni assunte.

2 Nella gendarmeria e nella pubblica sicurezza le promozioni avvengono secondo gli esami superati, i corsi di formazione frequentati, l' idoneità, il merito e l' anzianità di servizio; la pianta organica determina il grado massimo al quale si può accedere per ciascuna funzione.

3 Le funzioni che comportano trasferimenti o possibilità di promozione sono offerte di regola a concorso interno

4 Il trasferimento periodico di sede o di servizio può essere prescritto, particolarmente nei primi anni di carriera, allo scopo di migliorare la esperienza degli agenti e la funzionalità del lavoro della polizia.

Articolo 20

Competenze nella gestione del personale

1 Il regolamento determina le attribuzioni del Dipartimento e del Comandante in materia di gestione del personale, di regola come istanza non definitiva.

2 La delega può estendersi alle decisioni disciplinari di prima istanza nei casi meno gravi.

Articolo 21

Fine del rapporto

1 Per il periodo di tre anni immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di impiego è fatto divieto agli agenti di polizia di svolgere attività private di investigazione.

2 Gli agenti che lasciano di propria volontà il Corpo nei due anni successivi alla scuola per aspiranti possono essere tenuti al rimborso dei costi dell' istruzione.

TITOLO IV - POLIZIE COMUNALI

Articolo 22

Generalità

1 Gli agenti di polizia comunale assistono i municipi nell' esercizio delle funzioni di polizia locale; ad essi si applicano gli art. 3 e 21 cpv. 1 della presente legge.

2 Il Dipartimento, sentiti i municipi interessati, può emanare disposizioni sull'istruzione l'uniforme, le armi, la rete radio e altri mezzi delle polizie comunali, così come estendere ad esse disposizioni di servizio della polizia cantonale sulle modalità di intervento e di constatazione.

Articolo 23

Delega di compiti

1 Le polizie comunali assistono in primo luogo all'esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie civili, riservato l'intervento sussidiario della polizia cantonale.

2 Il Dipartimento autorizza singolarmente le polizie comunali all'esercizio di funzioni di controllo e di accertamento su oggetti di competenza delle autorità amministrative cantonali e giudiziarie civili; il provento delle multe e in questi casi parzialmente accreditato al comune, secondo norme speciali.

3 Controlli e accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale possono essere delegati dal Dipartimento alle polizie comunali per reati minori e ricorrenti e in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Articolo 24

Collaborazione con la polizia cantonale

1 Per i controlli di prevenzione, la cattura di ricercati e in genere quando le circostanze lo esigono, le polizie comunali rinforzano la polizia cantonale.

2 Nella misura in cui operano a rinforzo della polizia cantonale, gli agenti esercitano i poteri di polizia senza riguardo per i confini comunali, e si applica l'art. 4 cpv. 3 della presente legge.

3 Lo scambio di informazioni fra polizia cantonale e polizie comunali è sempre lecito quando rientra nei compiti di cui all'art. 1: sulle informazioni ricevute dalla polizia cantonale le polizie comunali sono tenute al segreto, anche nei confronti delle autorità comunali.

4 Se il municipio chiede l'intervento della polizia cantonale per compiti di polizia locale, deve subordinare ad essa gli agenti di polizia comunale di cui dispone.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Norme esecutive

Il Consiglio di Stato emana le norme necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Articolo 26

Norme abrogative

E' abrogata la legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963.

Articolo 27

Modifiche di altre leggi

L'art. 60 della legge organica giudiziaria civile penale del 24 novembre 1910 / 10 novembre 1970 è modificato come segue:

- La polizia cantonale, se richiesta, sussidia il Procuratore Pubblico nell'assunzione delle informazioni preliminari.

Il Procuratore Pubblico può, sotto sua responsabilità, delegare al proprio segretario o alla polizia cantonale la raccolta delle informazioni preliminari.

Il Giudice Istruttore, sotto sua responsabilità, può delegare le rogatorie a un funzionario del suo ufficio o l'esecuzione dei mandati di perquisizione alla polizia cantonale.

Articolo 28

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, resta applicabile l'art. 12 cpv. 2 della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963.

Articolo 29**Entrata in vigore**

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.